

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 562

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati DE PONTI, AZZARO, ALLEGRI, PATRINI

Presentata il 18 ottobre 1968

Abrogazione del regio decreto-legge 17 maggio 1946, n. 388, modificato con legge 3 febbraio 1951, n. 53, concernente la disciplina della distribuzione al minor prezzo possibile di generi di prima necessità per i dipendenti e i pensionati statali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Comitato interministeriale per la distribuzione al minor prezzo possibile di generi di prima necessità per i dipendenti ed i pensionati statali (CIPS) fu istituito con il regio decreto-legge 17 maggio 1946, n. 388.

Il suo intervento poteva articolarsi sotto forma di anticipazioni, garanzie e concorso nel pagamento degli interessi passivi verso quelle cooperative od imprese cui veniva concessa la gestione del servizio di vendita a rate a favore dei dipendenti o pensionati dello Stato. Oltre agli effetti personali ed alla biancheria (articolo 1), l'agevolazione veniva estesa anche ai generi alimentari (articolo 7). Per l'attuazione del servizio il decreto autorizzava le seguenti spese (articolo 9):

2 miliardi di lire per le anticipazioni;

300 milioni per concorso interessi passivi, previsto sino ad un massimo del 5 per cento per 3 anni;

200 milioni quale fondo ammortamento perdite.

L'attuazione pratica avvenne mediante la emissione di buoni-acquisto che il Comitato assegnava al dipendente e che questi poteva spendere in negozi convenzionati, i quali ne scontavano il pagamento presso gli Istituti di credito a ciò autorizzati. Il beneficiario estingueva il debito mediante trattenute, in dieci rate mensili, sulle proprie competenze.

Poiché questo sistema dava luogo, in concreto, ad un prestito dello Stato verso il pro-

prio dipendente, nel 1950 fu presentato, ad iniziativa del Governo, un disegno di legge modificativo del citato regio decreto-legge e teso, oltre che ad alcune variazioni di ordine pratico, a disciplinare il recupero del prestito in modo analogo a quanto fatto per le parziali cessioni dello stipendio. Il disegno di legge proponeva altresì di elevare a 3 miliardi il fondo di dotazione che, nel frattempo, era stato ridotto dagli iniziali 2 miliardi a lire 1.875.000.000 con la legge 29 luglio 1949, n. 493.

Detta proposta ebbe un *iter* discusso: approvata in prima lettura dalla Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati, che portò a 5 miliardi il fondo di dotazione, fu votata dalla competente Commissione del Senato con un emendamento che ridusse il fondo citato a lire 2.175.000.000. Ritornata alla Camera, fu confermata nel testo approvato dal Senato e divenne la legge 3 febbraio 1951, n. 53.

Tuttavia, già in occasione di quella lunga discussione emerse più di una perplessità circa la convenienza di mantenere in vita questo organismo. Tali perplessità, che furono peraltro superate nel 1950, non possono più essere disattese. Infatti:

1) nel 1946 le difficoltà di approvvigionamento dei generi di prima necessità erano tali da rendere pienamente comprensibile l'iniziativa attuata mediante il CIPS. Si agguerra che il livello medio degli stipendi

statali era sensibilmente inferiore, rispetto al reddito *pro capite* nazionale, di quanto non sia oggi;

2) nel 1950, quantunque il reperimento di detti prodotti non desse più luogo a preoccupazioni, la situazione economica generale e quella particolare dei dipendenti statali poteva consentire, pur fra notevoli riserve, il mantenimento di siffatta provvidenza. Tuttavia va notato che:

a) il non esservi più incetta di generi di prima necessità fece affiorare il fenomeno inverso dell'incetta buoni, che venivano ceduti su un controvalore liquido « tosato » da speculatori usurai;

b) il non più urgente bisogno di tali merci indusse lo stesso Comitato ad anticipare denaro anziché buoni-merce, trasformando il CIPS in una cassa di piccoli prestiti;

3) oggi:

a) il Consiglio di Stato ha opportunamente negato legittimità alla conversione dei buoni-merce in denaro, direttamente operata dal CIPS;

b) la sovrabbondanza di merci sul mercato rende del tutto anacronistica una simile provvidenza. Né può ritenersi giustificativo il cosiddetto « sconto » sui prezzi di listino praticato dalle ditte convenzionate: pagando in contanti chiunque può ottenere sconti e la concorrenza ha normalizzato la situazione;

c) l'attività del Comitato è andata spontaneamente riducendosi, passando dai 62.423 buoni emessi nel 1964 ai 26.531 del 1965 fino ai 21.412 del 1966;

d) gli statali non chiedono più di essere facilitati nell'acquisto di generi di prima necessità ma, semmai, di disporre di remunerazioni che garantiscano una capacità di acquisto conforme alle necessità globali della vita ed alla dignità loro spettante.

Tutto quanto sopra dimostra che tale organismo — al quale si deve peraltro riconoscere di avere utilmente operato nel passato — non ha più ragione di essere, dato che i tempi ed

i bisogni odierni sono obiettivamente diversi, per fortuna, da quelli in cui nacque.

Del resto la situazione amministrativa del CIPS conferma questa nostra convinzione. Infatti, la gestione aveva realizzato, dalla sua istituzione fino al 1964, un utile di lire 118 milioni 929.620; di cui 100 milioni sono stati passati in aumento del fondo di dotazione che risulta oggi di:

L. 2.175.000.000	(secondo il disposto della legge 3 febbraio 1951)
» 100.000.000	(passati dagli utili)
<u>L. 2.275.000.000</u>	

L'utilizzazione di detto fondo al 31 dicembre 1966, che è il dato più recente reperito dai proponenti, è il seguente:

somma in normale esposizione verso beneficiari dei buoni	L. 467.925.833
residuo finanziamento ai Consorzi di cooperative:	
CONDAS L. 126.000.000	
COFERS » 75.750.000	
	» 201.750.000
crediti in sofferenza	» 4.205.693
giacenza tesoreria o Istituti finanziari	» 1.601.118.474
	<u>2.275.000.000</u>

Dal che si deduce:

a) che oltre il 70 per cento della disponibilità ai fini istituzionali è inutilizzata;

b) che quasi il 10 per cento degli impieghi è in difficoltà di rientro. I prestiti CONDAS e COFERS furono concessi nel 1947 (cioè venti anni fa e senza interesse) per somme iniziali rispettivamente di lire 200 e lire 100 milioni;

c) che solo il 20 per cento del fondo è in normale rotazione.

Per meglio valutare la situazione riportiamo anche i risultati del conto economico 1966:

<i>Entrate:</i>	<i>Uscite:</i>
buoni in denaro L. 1.810	assegni e stipendi . . L. 31.774.354
buoni merce » 14.300.700	spese concessionari . . » 4.770.000
	spese varie » 2.991.083
totale L. 14.302.510	affitto locali » 1.849.290
disavanzo » - 27.082.217	
	<u>totale L. 41.384.727</u>
a pareggio L. 41.384.727	

Nel 1966 la perdita di gestione è stata coperta da:

sopravvenienza attiva partita EICA	L. 19.129.000	
interessi attivi e contributi vari	» 30.172.513	
		L. 49.301.513
perdita di gestione	» - 27.082.217	
residuo	» 22.219.296	

Avere 14 milioni di entrata contro 41 milioni di spese suffraga l'ipotesi che l'appetibilità del servizio sta esaurendosi, con notevole appesantimento degli oneri di gestione. Inoltre il saldo attivo, ottenuto lucrando sugli interessi delle somme inutilizzate, pone il quesito se la funzione del CIPS debba essere quella di ottenere finanziamenti gratuiti dallo Stato per prestare poi le somme alle banche.

Ultima considerazione. L'analisi degli utilizzi tra le varie categorie dei dipendenti dello Stato fornisce le seguenti percentuali:

personale di carriera direttiva	3%
personale di concetto	16%
personale di carriera esecutiva	57%
personale salariato, pensionato ed ausiliario	24%
	100%

Si nota dunque che non sono i pensionati a fruire in maggiore misura delle provvidenze previste bensì il personale esecutivo: ciò ci tranquillizza dato che, non richiedendosi più buoni-merce ma piuttosto dei piccoli prestiti, tale facilitazione può essere ottenuta usufruendo della legge 19 luglio 1959, n. 588, tesa appunto a soddisfare tali occorrenze mediante l'ENPAS.

Per contro, a conoscenza che l'ENPAS non ha tale possibilità di intervento a favore dei pensionati, si è ritenuto opportuno girare il patrimonio CIPS all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, al fine di consentire a questo Ente — espressamente istituito per attuare ogni possibile provvidenza a favore dei dipendenti dello Stato — di meglio completare l'arco delle sue prestazioni.

A tutt'oggi, infatti, possono beneficiare della cessione del quinto dello stipendio e dei piccoli prestiti (concessi dall'ENPAS ai sensi del testo unico 5 gennaio 1950, n. 180, e della legge 19 luglio 1959, n. 588), solo i dipendenti che rimangono in attività di servizio; nessuna assistenza creditizia è concessa dopo il collocamento in quiescenza. Lacuna sentita e che si propone di colmare concentrando le possibilità del sopprimendo CIPS nell'ENPAS.

Onorevoli colleghi, tutto quanto sopra esposto ci autorizza a ritenere pienamente fondata:

sia la richiesta di soppressione del CIPS, ferma la nostra considerazione per le passate benemerienze;

sia la proposta di istituire, col trasferimento del fondo CIPS, una gestione speciale ENPAS per i piccoli prestiti a favore dei pensionati statali.

Per quanto riguarda la liquidazione, si è ritenuto di affidarla alla Ragioneria generale dello Stato, e per essa allo stesso Ispettorato generale per i servizi speciali, che tanto lodevolmente si sta occupando della questione. Questa decisione è stata motivata da due considerazioni: la prima che l'Ispettorato, conoscendo il problema, sembra il più idoneo alla bisogna, la seconda che la liquidazione in questione, trattandosi di un Comitato, non può cadere nel disposto della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la liquidazione di enti.

Si confida, onorevoli colleghi, in una sollecita approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il regio decreto-legge 17 maggio 1946, n. 388, concernente la disciplina della distribuzione al minor prezzo possibile di generi di prima necessità per i dipendenti ed i pensionati statali, è abrogato.

ART. 2.

Il Comitato interministeriale provvidenze agli statali è soppresso ed il suo patrimonio trasferito, con decreto del Ministro del tesoro, all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

La Ragioneria generale dello Stato è incaricata della liquidazione e del recupero crediti del soppresso Comitato.

ART. 3.

Il patrimonio del soppresso Comitato interministeriale provvidenze agli statali, da amministrarsi con gestione speciale, è impiegato per la concessione di prestiti al personale statale in quiescenza, titolare di pensione diretta a carico dello Stato.

La gestione speciale è amministrata dal Comitato speciale per il credito previsto dall'articolo 7 della legge 25 novembre 1957, n. 1139, e provvede alla compilazione di un proprio bilancio che è allegato al bilancio dell'ENPAS.

Il volume dei prestiti da concedere non può superare il patrimonio della gestione.